

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 36

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d’iniziativa della senatrice: CASTIGLIONE

approvata il 18 aprile 2012

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato concernente le problematiche attinenti all’attività
di pesca del tonno rosso*

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente le problematiche attinenti all'attività di pesca del tonno rosso,

premessi che:

la salvaguardia del tonno rosso è, ormai, da molti anni oggetto di sforzi congiunti della Commissione europea e degli Stati membri (in particolare Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia) coordinati dall'Agenzia europea di controllo della pesca. Le misure rigorose di vigilanza sull'attività ittica in questione, fin qui attuate, stanno effettivamente garantendo il rispetto della normativa e permettendo agli *stock* di ricostituirsi. Gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche devono però essere bilanciati dall'altrettanto importante esigenza di salvaguardia dei livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore. Di qui la necessità di preservare settori e industrie dalla tradizione secolare, tra cui assume un ruolo di assoluto rilievo l'economia e la cultura della pesca tonniera insulare italiana;

per quanto riguarda la tutela della specie, si ricorda che nel 2009 il Principato di Monaco aveva proposto di inserire il tonno rosso nell'Appendice I della CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) con la conseguenza di portare a un possibile divieto del commercio internazionale di questa specie. L'anno successivo nel corso della 15ª Conferenza delle Parti CITES, svoltasi a Doha (13 - 25 marzo 2010), le parti contraenti hanno espresso un netto parere contrario alla proibizione del commercio internazionale del tonno rosso (72 voti contrari, 43 favorevoli e 4 astensioni). Peraltro, si precisa che detta richiesta del Principato di Monaco non teneva conto del fatto che la salvaguardia del tonno rosso era, da tempo, oggetto di un'azione congiunta dell'Unione europea e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), presso cui la stessa Unione europea dispone di un rappresentante. Tale attività si sostanzia in misure annuali di definizione del totale ammissibile di cattura (noto come TAC) e delle relative quote di pesca, nonché di riduzione della capacità della flotta tonniera;

fin dal 2007 sono stati adottati e aggiornati piani pluriennali di controllo della pesca del tonno rosso, che si sono concentrati, da una parte, in una sensibile riduzione del TAC e delle singole quote, come pure della capacità della flotta, nonché nella limitazione dei periodi di pesca e, dall'altra, in un rafforzamento delle misure di controllo;

il TAC è passato dalle 29.500 tonnellate del 2007 alle 12.900 tonnellate del 2011, e a livello di Unione europea la quota ammissibile di cattura si è ridotta rispettivamente da 16.211 tonnellate a 5.756 tonnellate;

per quanto riguarda l'Italia è previsto che per il 2012 la flotta della «circuizione» che potrà essere autorizzata alla pesca del tonno rosso sarà composta solo da 12 imbarcazioni e che i massimali di cattura resteranno invariati rispetto al monte 2011 e ammonteranno a 1.787,91 tonnellate. Si tratta nello specifico di una quota inferiore dell'8 per cento a quella fissata per il 2010;

i controlli sono molto rigorosi, venendo effettuati anche a bordo dei pescherecci con la presenza di un osservatore comunitario, ed è inoltre previsto l'obbligo di sbarcare il pescato soltanto in determinati porti e, comunque, sotto il controllo delle autorità marittime competenti;

questo sistema di controlli si è tradotto a livello nazionale nella sensibile riduzione del numero delle imbarcazioni dedicate alla pesca del tonno rosso che, se da un lato ha consentito una pesca rispettosa dei limiti quantitativi imposti e assegnati, dall'altro ha determinato la fuoriuscita dal mercato di numerose realtà imprenditoriali e l'assottigliarsi di un'economia storicamente vitale e connotata da una decisa valenza culturale;

fatte salve le attuali ripartizioni delle quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca, è necessario fare il possibile, in ambito internazionale, per aumentare il TAC (la quota europea e di conseguenza la quota nazionale), seguendo l'andamento della risorsa, che attualmente risulta in crescita;

le quote individuali delle imprese storicamente dedite alla pesca del tonno rosso devono poter essere inquadrate come beni delle imprese che le detengono con la finalità di consentire a queste ultime una più efficace programmazione dell'attività e degli investimenti, basata sulla stabilità nell'impiego di manodopera specializzata e sulla professionalità nell'esercizio della pesca, evitando così l'alea di assegnazioni di quote «variabili» di anno in anno (salvo eventuali variazioni derivanti dalle misure di gestione adottate dall'ICCAT e recepite dall'Unione europea);

la stessa risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 20 del 22 febbraio 2011 in tema di imposizione IVA sulla cessione di quote tonno, stabilisce che «il carattere di necessaria connessione che la titolarità del diritto riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività di pesca professionale consente di inquadrare le c.d. «quote tonno rosso» tra le componenti dell'impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili. Ne consegue che il trasferimento di tali «diritti» tra soggetti passivi si configura ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come prestazione di servizi relativa a cessione di un bene immateriale dell'impresa, strumentale all'esercizio dell'attività di pesca professionale;

il TAC è solo una delle molteplici misure restrittive che limitano la pesca del tonno rosso. Il periodo di pesca è ridotto a un solo mese (16 maggio - 14 giugno) ma l'Unione europea può decidere di sospendere anticipatamente la pesca se lo *stock* è in pericolo ovvero le quote di pescato vengono raggiunte prima della scadenza;

è opportuno rivedere la stagione di pesca con reti a circuizione (attualmente da metà maggio a metà giugno), auspicando in particolare lo spostamento in avanti della campagna dal 1° al 30 giugno; la seconda quin-

dicina di maggio è, infatti, un periodo assolutamente inopportuno a causa delle condizioni meteo e del mare, inidonee a questo tipo di pesca; la concentrazione di questo tipo di pesca tra metà maggio e metà giugno costringe le imbarcazioni ad affrontare il mare con l'ansia di non riuscire a conseguire la quota, così compromettendo una stagione intera di duro lavoro (anche per i numerosi membri di equipaggio) ed ingenti investimenti. Tutto ciò con notevole aggravio di costi e un tasso di pericolosità elevato;

la pesca del tonno rosso viene praticata solo in presenza di una quota specifica assegnata individualmente, con una tracciabilità pressoché totale di ogni cattura, e con la presenza a bordo di ciascuna tonnara volante di un osservatore ICCAT; dovrebbe, perciò, essere riammesso l'utilizzo degli aerei per l'avvistamento dei banchi di tonno per le ricadute positive in termini di riduzione dei costi di esercizio (in quanto le imbarcazioni uscirebbero in mare solo in caso di avvistamenti) e di conservazione della specie (in quanto ci si concentrerebbe su esemplari con una taglia media elevata, più richiesti dal mercato);

impegna il Governo:

ad attivarsi con maggiore determinazione in ambito comunitario, affinché nel corso delle riunioni annuali dell'ICCAT, l'Unione europea riesca ad ottenere un TAC maggiormente legato allo stato reale della risorsa, con aumenti dei quantitativi catturabili in periodi di abbondanza di risorsa e viceversa;

ad attivarsi, a livello internazionale e comunitario, al fine di rimodulare ed attenuare le misure limitative introdotte nell'attività di pesca del tonno rosso, con particolare riguardo alla riduzione delle quote e delle capacità della flotta, nonché alla limitazione dei periodi di pesca;

a rivedere il periodo di pesca con il sistema a circuizione spostandolo dal 1° giugno al 30 giugno;

a riammettere l'utilizzo degli aerei per l'avvistamento dei banchi di tonno rosso, nella prospettiva di bilanciare gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche in questione con l'esigenza, altrettanto importante, di salvaguardare i livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore tonniero;

a prevedere che il numero delle imprese autorizzate alla pesca del tonno rosso rimanga invariato rispetto al 2012;

a tener conto, nella ripartizione di eventuali maggiori quote di cattura del tonno rosso assegnate all'Italia, della necessità di riconsiderare in modo equilibrato e sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e sociale, lo sforzo di pesca tra i vari sistemi presenti in Italia, inclusi quelli artigianali;

a valutare la possibilità di considerare le quote di cattura individuali come beni disponibili dell'impresa di pesca che le detiene, al fine di consentire una efficace programmazione dell'attività e degli investimenti; pertanto resta evidente che la corrispondente licenza di pesca non potrà essere revocata in rapporto all'entità della quota individuale assegnata.